

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 33/29/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto Za. Lu. proponeva impugnativa avverso cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate per IIDD ed IVA anno 1995 per € 428.717,59.

La cartella scaturisce da una articolata vicenda processuale.

In data 23/04/1998 l'Ufficio IVA notifica al contribuente l'avviso di rettifica per il recupero della pena pecuniaria di £. 830.103.000 conseguente a violazioni IVA commesse dalla S.a.S. Azienda Distribuzione Carni di Ba. G. & C. per l'anno di imposta 1995. Veniva individuata la soggettività passiva a titolo personale del Sig. Za., quale amministratore di fatto della società stessa relativamente alle violazioni commesse dalla società.

Il Sig. Za. impugnava l'avviso di rettifica.

Al termine di due gradi di giudizio la CTR di Milano, con una sentenza del settembre 2001 dichiarava l'illegittimità dell'avviso impugnato.

Contro tale sentenza in data 24/10/2002 l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione con sentenza del 26/05/2008 accoglieva il ricorso annullando la sentenza della CTR e rimetteva gli atti ad altra sezione della CTR Lombarda. Successivamente con decreto n. 11/11/2010 depositato il 07/05/2010 la CTR Lombarda dichiarava l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione. L'Ufficio, ritenendo che la mancata riassunzione del giudizio a seguito di rinvio della Corte di Cassazione comportasse ex art. 63 comma 2 del D.Lgs n. 546/92 l'estinzione del processo e la conferma e definitività dell'avviso originariamente impugnato iscriveva a ruolo le somme dovute con l'atto impugnato in questa sede.

In ricorso parte ricorrente eccepisce la prescrizione del debito fiscale in quanto la cartella di pagamento è stata notificata il 18/05/2010 per l'anno fiscale di riferimento 1995.

Lamenta poi il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso per non essere mai stato titolare di una partita IVA e la carenza di motivazione dell'atto impugnato non essendo ricostruibile l'oggetto della pretesa impositiva e conseguentemente il titolo di responsabilità tributaria del ricorrente.

Chiede pertanto l'annullamento della cartella impugnata.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con atto depositato il 03/10/2010 chiedendo in principalità la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per erronea vocatio in jus e quindi, per difetto di legittimazione passiva del Ministero stesso.

Lamenta inoltre l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 63 comma 2 del D.Lgs n. 546/92 in quanto il contribuente avrebbe di fatto impugnato non la cartella di pagamento bensì l'avviso di rettifica divenuto definitivo in esito alla mancata riassunzione del giudizio a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. L'estinzione del processo, secondo l'Ufficio, comporterebbe l'intangibilità del provvedimento impugnato.

Chiede quindi in via subordinata il rigetto del ricorso e, comunque, la condanna di parte ricorrente alle spese e la condanna aggravata ex art. 15 D.Lgs n. 546/92 per avere omesso lo stesso di ricostruire le vicende processuali che hanno condotto all'emissione dell'atto impugnato.

Con memoria illustrativa del 10/05/2011 il ricorrente contestava gli assunti dell'Amministrazione Finanziaria la quale avrebbe confuso il titolo dell'obbligazione con il debito fiscale.

Il debito fiscale si sarebbe prescritto secondo le regole generali di cui al codice civile. Secondo il ricorrente se è vero che a seguito della estinzione per mancata riassunzione del contenzioso tributario si è prodotta la intangibilità del provvedimento impositivo impugnato nel 1998, relativamente al debito fiscale, relativo all'anno fiscale 1995 il giudizio estinto ne interromperebbe la prescrizione solamente nel 1998 anno in cui fu proposto il ricorso introduttivo del processo poi estintosi. Quindi relativamente al debito fiscale per il 1995, poiché dopo il 1998 non vi sarebbero stati atti interruttivi della prescrizione se non la cartella esattoriale oggi impugnata ed emessa nel 2010, il debito si sarebbe prescritto.

Si è costituito in giudizio anche Equitalia Esatri S.p.A. eccependo la estraneità di Equitalia Esatri alle contestazioni avverse e quindi la carenza di legittimazione passiva della stessa e sostenendo la tempestività della notifica della cartella esattoriale e la non riferibilità di tali eccezioni all'Ente di riscossione.

MOTIVI

Preliminarmente occorre respingere le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'ufficio.

Risulta infatti che il ricorso, è stato notificato anche nei confronti del Ministero delle Finanze, ma è stato correttamente proposto e notificato nei confronti dall'Agenzia delle Entrate e dell'Equitalia, legittimati passivi della presente vertenza processuale. Parimenti è infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso per avere lo stesso ad oggetto vizi inerenti atto - l'originario avviso di rettifica - ormai divenuto definitivo. E ciò in quanto, se è vero che il contribuente eccepisce un motivo che potrebbe riguardare l'atto originario è però incontestabile che il motivo principale del ricorso è la eccepita prescrizione del debito fiscale portato e richiesto nella cartella impugnata. E questo è un motivo inerente alla cartella stessa.

L'eccezione di prescrizione del debito fiscale sollevata dal contribuente è fondata e va accolta.

Se infatti è vero che la mancata riassunzione del giudizio a seguito di rinvio della Corte di Cassazione comporta, ex art. 63 comma 2 D.Lgs n. 546 del 1992, l'estinzione dell'intero giudizio e la conferma e definitività dell'avviso originariamente impugnato è altrettanto pacifico che la pretesa tributaria si è estinta per prescrizione. Come ha infatti chiarito la Suprema Corte con sentenza 09/03/2006 n. 5104 "L'estinzione del processo comporta ai sensi dell'art. 2945 comma 3 c.c. il permanere dell'effetto introduttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, restando escluso per l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal comma 2 dello stesso articolo. Ciò vale anche nel caso di estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. per mancata riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio atteso che la seconda parte di tale norma, nell'affermare l'effetto vincolante della sentenza di Cassazione del nuovo processo instauratosi con la riproposizione della domanda, intende far salvo solo il principio di diritto enunciato dalla sentenza del Giudice di legittimità". La esclusione dell'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione previsto dall'art. 2945 2° comma c.c. in caso di estinzione per mancata riassunzione comporta quindi che l'interruzione della prescrizione è quella che sorge con la domanda giudiziale iniziale che nel caso in esame è avvenuta nel 1998. L'Amministrazione Finanziaria non ha documentato alcun ulteriore evento interruttivo della prescrizione dal 1998 al 2010 anno di notifica della cartella esattoriale.

Ne consegue che essendo trascorsi del 1998 al 2010 ben oltre i dieci anni, il debito erariale si è prescritto. La soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria comporta la condanna alla refusione delle spese di giudizio liquidate in via equitativa nella misura omnia complessiva di € 4.000,00 oltre accessori di Legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara la intervenuta prescrizione del debito portato dalla cartella impugnata.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite liquidate complessivamente in € 4.000,00 oltre accessori di Legge.